



Città di Schio Verb. N°:

Prot. N°: 215/17

COMUNE DI SCHIO	
c_1531	
N. Prot.	28035
UFFICIO	11 MAG. 2017 QUI CITTADINO
Comp.	COMUNICAZIONE
P.C.	

Consiglio di quartiere n° 6 Tretto
Verbale della seduta 07/03/2017

In data 07/03/2017, si è riunito alle ore 20.45, nella sede del Centro Civico, sito in Via Centro a S. Ulderico, il Consiglio di Quartiere n°6 Tretto.

Presenti:

Gonzato Giovanni (presidente);
Bertoldi Francesco (vice-presidente);
Marchesini Bruno (consigliere);
~~Dalla-Guarda Luciano (consigliere);~~
Fumagalli Flavio (consigliere);
Dalla Vecchia Marco (consigliere);
Dalla Guarda Luciano (consigliere);
Fedale Silvano (consigliere)

Assenti giustificati:

Dalla Vecchia Lucia (consigliere)

ORDINE DEL GIORNO:

- Comunicazione del presidente;
- Approvazione verbale della seduta precedente;
- Dimissioni della segretaria Martina Passarelli;
- Dimissioni della consigliera Raffaella Righele;
- Surroga della consigliera Anna Antonia Bertoldi;
- Elezioni del nuovo Tesoriere;
- Elezioni del nuovo Segretario/a;
- Varie ed eventuali;


Il Segretario

Bruno Marchesini



Il Presidente

Giovanni Gonzato



1)

Intervento del sign. D. M. G., presente in sala. Il sign. D. M., volendo costituire una piccola cooperativa a scopo benefico, chiede se il CdQ è a conoscenza della disponibilità di qualche appezzamento di terreno, dato in comodato d'uso gratuito, per destinarlo a coltivazione di ortaggi. Il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente Gonzato dà la parola ad A. A. B., dopo sua richiesta. La stessa chiede con che tipologia di Statuto entrerebbe a far parte del CdQ (richiesta per altro inoltrata precedentemente via email). Il Presidente risponde che lo Statuto è quello nuovo, firmato e approvato, secondo quanto riferitogli da Claudia Collareta.

□

2)

Lettura del verbale del 06/12/2016 e sua approvazione. Favorevoli: 4 - Astenuti: 3 (Marchesini e Federle in quanto assenti il 06/12).

3)

Lettura dimissioni da Consigliera di Martina Passarelli

4)

Lettura dimissioni da Consigliera di Raffaella Righele

5)

Surroga del Consigliere Giuseppe De Facci (deceduto) con l'ultima in graduatoria, ossia Anna Antonia Bertoldi.

Anna Antonia Bertoldi rifiuta la surroga motivando la decisione con la mancanza di trasparenza in quanto non ha ricevuto lo Statuto precedentemente richiesto. Per questo motivo ritiene di essere impossibilitata a valutare una sua possibile surroga.

6)

Nomina Tesoriere.

1 candidato: Marco Dalla Vecchia.

Votazione: Favorevoli 6 – Astenuti 1 (Fumagalli Flavio)

7)

Nomina Segretario/a

1 candidato: Bruno Marchesini

Votazione: Favorevoli 6 – Astenuti 1 (Fumagalli Flavio)

8)

- Il Presidente Gonzato comunica che il giorno 13 marzo 2017 la Giunta Comunale incontra il quartiere.

- Il presidente Gonzato fa presente che l'associazione Love Generation, come lo scorso anno, chiede la disponibilità del campo da calcio di San Rocco (della Parrocchia) per l'evento Spring Festival 2017. Il presidente approva. D. V. Gi., facente parte del Gruppo Parrocchiale e presente in sala, dichiara di non essere a conoscenza di tale richiesta.

- Viene discusso il tema della pulizia dei sentieri, relativamente alla manutenzione ordinaria, ecc. nel periodo 2016. Gonzato manifesta l'esistenza di piccoli problemi.

- Manifestazione sportiva 17/18 marzo relativa al gemellaggio con la città di Norcia. Il Comune richiede la disponibilità di posti letto per atleti e parenti.

- Viene comunicato il verbale redatto dal presidente Giovanni Gonzato e Andrea Manozzo, presidente Gruppo Alpini San Rocco, circa l'incursione dei ladri nella Corte Alta, sede anche dello stesso Gruppo Alpini. Viene altresì fatta presente la sistemazione delle porte e degli altri danni.

- L'Unione Montana Pasubio-Alto Vicentino chiede di comunicare la data dell'edizione 2017 di Campigolando. Il consigliere Silvano Federle lamenta la scarsa partecipazione di volontari in cucina nell'edizione precedente.

- È stata comunicata al dott. Briozzi l'installazione nell'ambulatorio di San Ulderico di una stufetta temporizzata. Il consigliere Bruno Marchesini manifesta l'urgenza di un intervento sull'impianto di riscaldamento anche presso gli ambulatori di San Rocco e Santa Maria. Gi. Di. V., presente in sala, suggerisce di scrivere in merito una lettera alle parrocchie stesse. Viene altresì valutata la possibilità di spostare l'ambulatorio di San Rocco in altro luogo per evitare la scalinata che risulta disagiata soprattutto agli anziani.

- Chiede la parola A. Ai. B., presente in sala. La stessa presenta una lettera (come da allegato), in cui richiede la possibilità di usare come sede per la associazione AMBRA, che si andrà a costituire, i locali del CdQ. Il fine di tale associazione è quello della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

□


Chiede, inoltre, di poter collocare una cassetta per l'eventuale corrispondenza all'esterno del CdQ. Votazione: Favorevoli 4 – Astenuti 2 (Silvano Federle e Flavio Fumagalli). Al momento della votazione Luciano Dalla Guarda è uscito, per cui non risultava presente.

-Il Consigliere Flavio Fumagalli si rammarica della non risposta da parte del CdQ ad una lettera raccomandata inviata dal suo avvocato. Contesta inoltre l'approvazione dello Statuto (come da allegato).

Il Presidente alle 22.59 dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Quartiere.



STUDIO LEGALE AVV. MARIA EMANUELA SPAGNOLO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA MONTE PASUBIO, 1 - 36035 MARANO VICENTINO
Tel/Fax 0445561176 - Cell. 3409749448 - E-mail: info@studiolegalemcs.it



Marano Vicentino, 23 gennaio 2017

RACCOMANDATA A.R.

Preg.mo Sig. Sindaco
Palazzo Garbin - via Pasini, 33
36015 Schio (VI)

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le Giunta Comunale
Palazzo Garbin - via Pasini, 33
36015 Schio (VI)

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto"
Via Centro, 5 - S. Ulderico di Tretto
36015 Schio (VI)

Oggetto: Fumagalli Flavio // Associazione Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto".

Tratto in nome e per conto del Sig. Fumagalli Flavio, nato a Bassano del Grappa (VI) l'01/03/1949, residente a Schio (VI), Contrà Bosco di Tretto n. 8, il quale mi ha conferito l'incarico di assisterlo, al fine di porre rimedio ad una serie di irregolarità formali, da Lui rilevate, nell'attività svolta dagli organi del Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto".

Facendo seguito alla missiva di questo studio legale del 09/12/2016, allo scopo di meglio chiarire le irregolarità formali sollevate dal sig. Fumagalli, si precisano le seguenti circostanze.

Innanzitutto, si fa presente che l'atto costitutivo della prima Associazione del Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto", registrato a Schio il 17/05/1996, al n. 463 serie 2, all'art. 4 precisa che la durata dell'Associazione viene fissata in n. 4 anni e comunque fino al rinnovo delle cariche consiliari. Il rinnovo delle cariche consiliari è avvenuto nel 2000 ed in tale sede è stato registrato un nuovo statuto il 28/11/2000, al numero di registrazione 2286 serie 3, ma non è stato redatto né registrato alcun atto costitutivo della nuova associazione costituita. L'inesistenza del precedente Consiglio di Quartiere è confermata dalla modifica intervenuta il 17/03/2014 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare, all'art. 25 comma 1, con il quale si è prescritto che "Gli attuali

Fumagalli Flavio / Ass. Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto" pag. 1 di 4

Consigli di Quartiere rimangono in carica fino a fine 2014 per promuovere l'entrata nell'Associazione, denominata Comitato di Quartiere di ... o in altro modo definito dal Consiglio di Quartiere in carica, di nuovi associati residenti nel Quartiere" e, sempre lo stesso art. 25, punto 3, precisa che "Entro il 31/12/2014 la nuova Associazione costituita con apposito atto costitutivo o con deliberazione del Consiglio di Quartiere in carica di modifica dell'attuale Statuto, esprime con proprie votazioni il direttivo ..."; al successivo comma 5 statuisce che "Se il Quartiere non riesce ad esprimere questo nuovo organismo associativo entro il 31/12/2014, il Consiglio di Quartiere in carica potrà chiedere al Comune una proroga di sei mesi, fino a fine giugno 2015" e addirittura al punto 6 prevede, in caso di mancata richiesta della proroga prevista al precedente punto, che "Se ciò non avviene, il Sindaco e il Consiglio di Quartiere in carica indicano un'Assemblea Pubblica ... al fine di individuare il soggetto idoneo cui affidare la gestione del Centro Civico". Mai prima delle elezioni del nuovo Consiglio di Quartiere, avvenute il 04/10/2015, è stato elaborato un nuovo atto costitutivo come prescritto dall'art. 25, comma 3, Regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare; né è stata chiesta una proroga al Comune di sei mesi, secondo il comma 5 dell'art. 25 di tale Regolamento; né il Sindaco e il Consiglio di Quartiere in carica hanno indetto un'Assemblea Pubblica per individuare il soggetto idoneo cui affidare la gestione del Centro Civico.

Precisamente, ribadendo quanto già affermato con la precedente missiva, si è in presenza di un fenomeno associativo solo dove la collettività organizzata prende vita da un atto di autonomia contrattuale. In particolare, il contratto di associazione (atto costitutivo + statuto) è un contratto di comunione di scopo dove tutti i soggetti che partecipano all'associazione mirano a realizzare un interesse comune di natura ideale. I due documenti (atto costitutivo + statuto), spesso materialmente distinti, giuridicamente costituiscono un atto unitario: il contratto d'associazione. L'atto costitutivo è la formalizzazione della manifestazione di volontà di un gruppo di persone di costituirsi in associazione per raggiungere degli scopi comuni; va redatto in carta semplice, deve indicare gli estremi dei soci fondatori (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo ed indirizzo di residenza, professione, codice fiscale, estremi di un documento d'identità), che poi devono sottoscriverlo. Detto documento non risulta essere mai stato realizzato e nemmeno risulta esservi una deliberazione del precedente Consiglio di Quartiere in carica di costituzione della nuova Associazione attraverso una modifica dello Statuto, come previsto dal vigente regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare.

Né può porre rimedio a tale carenza il verbale della prima seduta del nuovo Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto" del 14/10/2015, il quale non può considerarsi atto costitutivo di detta Associazione, eletta il 04/10/2015, in quanto non può ritenersi come "deliberazione del Consiglio di Quartiere in carica di modifica dell'attuale statuto", secondo la previsione dell'art. 25, punto 3, del

Regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare, e quindi come documento alternativo dell'Atto Costitutivo, poiché non risulta ivi specificamente indicata tale finalità ed è privo di tutti gli elementi essenziali per la costituzione di una Associazione, ossia lo scopo, le condizioni per l'ammissione degli associati e le regole sull'ordinamento interno, come stabilito dall'art. 36 del Codice Civile. Però, l'aspetto di maggior rilievo, sotto il profilo giuridico, deriva dall'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, relativamente alle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, che subordina l'efficacia della delibera modificativa all'approvazione della pubblica autorità, da concedersi con le procedure previste per il riconoscimento (della personalità giuridica), al fine di evitare che le condizioni presenti al momento iniziale vengano modificate in seguito dagli associati. Come per il riconoscimento, l'iscrizione nel registro delle modifiche apportate allo statuto produrrà effetti costitutivi e non di mera opponibilità ai terzi: ne consegue che, in assenza di registrazione la delibera rimarrà senza effetto. Sul punto, è bene ricordare che la giurisprudenza è generalmente orientata ad applicare alle associazioni non riconosciute, come nel nostro caso, norme e principi valevoli per le associazioni riconosciute e non correlati alla loro personalità giuridica; anche la dottrina prevalente è orientata in tal senso, da alcuni sostenendosi altresì l'applicazione diretta della disciplina contenuta negli artt. 14 e ss. c.c. per identità di tipo contrattuale.

Tra l'altro, l'art. 13, punto 3, del Regolamento Comunale dei Consigli di Quartiere, prescrive che "i Consigli di Quartiere, costituiti in associazioni ai sensi del Codice Civile, adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente regolamento entro e non oltre sei mesi dal primo insediamento successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso". Il Direttivo si è insediato il 14/10/2015 ed avrebbe dovuto, quindi, adeguare il nuovo statuto entro e non oltre sei mesi da tale data. Ciò, però, non è avvenuto e la giustificazione adotta nella comunicazione del Comune di Schio dell'08/03/2016 ^{03/08/2016} inviata dalla Sig.ra Collareta Claudia al Sig. Fumagalli Flavio, in ordine alla mancata approvazione del nuovo statuto entro il termine di sei mesi dall'insediamento previsto dal Regolamento Comunale, è inammissibile. Infatti, indipendentemente dal fatto di ritenere il termine stabilito essenziale od ordinatorio, il ritardo (tuttora attuale) non può essere ritenuto irrilevante, poiché ha ecceduto qualsivoglia limite di tollerabilità. Inoltre, anche considerando il termine in questione non essenziale, è proprio la mancanza di essenzialità che impone la valutazione della gravità del ritardo, in quanto il termine non può essere differito illimitatamente.

Nemmeno trova fondamento la circostanza, sostenuta nella citata comunicazione, che "il Consiglio di Quartiere ha operato ed opera in tutta legittimità, avendo atto costitutivo e statuto registrati", poiché si fa riferimento ad uno statuto registrato nel 2000 e mancante di atto costitutivo perché mai redatto, con la precisazione che la prima Associazione Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto",

costituita il 06/05/1996, era soggetta al termine di durata di quattro anni, con la conseguenza che essa risulta cessata per scadenza di detto termine.


Il giorno 19/01/2017, ho aderito all'invito dell'ufficio legale di codesto Comune per discutere della vicenda sopra esposta, nell'auspicio di trovare la disponibilità a risolvere bonariamente le varie irregolarità segnalate. Sono stata ricevuta dall'avv. Poscoliero Umberto e, purtroppo, sin da subito mi sono resa conto che costui era praticamente all'oscuro della materia del contendere: non conosceva i vari aspetti della questione e si è giustificato sostenendo che l'argomento trattato era troppo complesso e di avere altri compiti all'interno dell'Amministrazione Comunale; si è trincerato insistentemente dietro al fatto di non conoscere la natura dell'ente associativo, se pubblica o privata, e che per tale motivo non poteva interloquire in merito; infine, per porre termine all'inutile incontro, ha invitato ripetutamente la sottoscritta a rivolgersi al giudice, affermando che "in fin dei conti è mestiere degli avvocati fare causa". Sconcertata da tale situazione, tanto da non comprendere più a quel punto il significato del colloquio, gli ho fatto presente che la trasparenza e l'efficienza della Pubblica Amministrazione non devono essere garantite dai cittadini a suon di cause e a loro spese nelle materie e negli atti sui quali dovrebbe essere assicurato il controllo dell'ente pubblico. A questo punto, l'avv. Poscoliero mi ha invitato a rivolgere al Sindaco e alla Giunta Comunale le questioni sollevate.

Per fugare dubbi sulla natura giuridica delle Associazioni Consigli di Quartiere, informo che, trattandosi di atti negoziali privati, le controversie sulla invalidità del contratto associativo è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Inoltre, non contrasta con la natura privata di un ente la circostanza che esso sia soggetto a controlli da parte di soggetti pubblici e persegua uno scopo di interesse generale (Cons. St., Comm. Spec., 00/289).


È evidente, dunque, che l'attuale Associazione Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto", sta operando irregolarmente, poiché non sono state rispettate le previsioni previste dal codice civile, né quelle stabilite dai regolamenti citati. Pertanto, si ribadisce l'invito a risolvere la questione in via stragiudiziale, dichiarando la cessazione dell'attuale Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto", costituirlo con nuovo e valido atto e procedere a nuove elezioni del direttivo, al fine di garantire la legittimità di tutti gli atti svolti al suo interno, soprattutto in relazione alla responsabilità che gli amministratori hanno degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, porgo distinti saluti.

Avv. Maria Emanuela Spagnolo



Fumagalli Flavio



15079840335-4



Posteitaliane

GRUPPO POSTALE ITALIANO - 00187 ROMA - TEL. 06/47811

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietata l'eccezione denaro e valori nelle raccomandate Poste Italiane SpA non va disposta

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello


DESTINARIO	CONSIGLIO DI QUINDESI, 11100		
	VIA CANTO S. ANDRICO D. 11100		5
	C.A.P. 11100		11100
	C.A.B. COMUNE S. ANDRICO		11100
CONTENUTI	<i>The World's Finest</i> 30055 Milano (19/1)		
	<i>Poste Italiane</i> 30055 Milano (19/1)		

SERVIZI ACCESSORI RICHIEDI Compilare queste caselle con VISA ESPRESSATA	<input type="checkbox"/> Via aerea	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
	<input type="checkbox"/> Assegno € _____	_____ (in cifre)

Pres. Circolo Sez. 02 Op. 12.101
 Cassella: 2 30/01/2017 11:25
 Spese gr.: 26 Tariffa € 7.40 Mitt. € 7.40
 Data Reg.: 32

TASSE

STUDIO LEGALE AVV. MARIA EMANUELA SPAGNOLO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA MONTE PASUBIO, 1 - 36035 MARANO VICENTINO
Tel./Fax 0445561176 - Cell. 3409749448 - E-mail: info@studiolegales.it



Marano Vicentino, 9 dicembre 2016

RACCOMANDATA A.R.

Pr. g. mo Sig. Sindaco
Palazzo Garbin - via Pasini, 33
36015 Schio (VI)

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto"
Via Centro, 5 - S. Ulderico di Tretto
36015 Schio (VI)

Oggetto: Fumagalli Flavio // Associazione Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto".

Tratto in nome e per conto del Sig. Fumagalli Flavio, nato a Bassano del Grappa (VI) l'01/03/1949, residente a Schio (VI), Contrà Bosco di Tretto n. 8, il quale mi ha conferito l'incarico di assisterlo, al fine di porre rimedio ad una serie di irregolarità formali, da Lui rilevate, nell'attività svolta dagli organi del Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto".

Come riferitomi dal Sig. Fumagalli Flavio, si puntualizzano le seguenti circostanze.

Con delibera consiliare n. 16 del 31/01/1994, e successive modifiche, è stato approvato il Regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare di Schio.

Il 06/05/1996, è stata costituita l'Associazione Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto" ed il relativo Statuto, registrati il 17/05/1996 al n. 463 serie 2, il quale all'art. 4 stabilisce che la durata dell'Associazione è fissata in quattro anni e comunque sino al rinnovo delle cariche consiliari.

Dopo il rinnovo delle cariche consiliari, il 28/11/2000 è stato registrato, al n. 2286 serie 3, il nuovo Statuto; tralasciando per il momento la problematica relativa alla redazione ed alla registrazione dell'Atto Costitutivo della nuova Associazione Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto" (l'atto costitutivo dell'originaria Associazione Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto" era scaduto, essendo trascorsi oltre quattro anni dalla sua redazione e successiva registrazione).

Il 17/03/2014, è stato modificato il Regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare, con delibera consiliare n. 17. Secondo l'art. 25 (norma transitoria), i Consigli di Quartiere in esso

indicati sono cessati il 31/12/2014 (termine di fine carica), poiché, contrariamente alla previsione, entro tale data non è stata promossa la nuova Associazione che avrebbe dovuto costituirsi con apposito atto costitutivo o con deliberazione del Consiglio di Quartiere in carica di modifica dello statuto allora in vigore, né è stata chiesta al Comune di Schio una proroga di sei mesi, fino a fine giugno 2015, e nemmeno è stata indetta un'Assemblea Pubblica, da parte del Sindaco e del Consiglio di Quartiere in carica, al fine di individuare il soggetto idoneo al quale affidare la gestione del Centro Civico.

Il 27/07/2015, con delibera del Consiglio Comunale n. 65, è stato approvato il Regolamento Comunale dei Consigli di Quartiere. L'art. 6 (statuto dei quartieri) stabilisce che "ogni Consiglio di Quartiere dovrà dotarsi di un proprio statuto...". L'art. 8 (l'assemblea di quartiere) indica che l'Assemblea di Quartiere deve essere convocata almeno una volta all'anno (dal 14/10/2015, data di insediamento del nuovo Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto" ad oggi, non è mai stata indetta una assemblea pubblica, allo scopo di informare i partecipanti sull'attività del Consiglio di Quartiere, di promuovere il dibattito su tali attività, sugli indirizzi e sulle scelte amministrative a livello di quartiere, nonché sull'andamento dei servizi comunali e su quanto altro interessa il quartiere, considerando che l'Assemblea ha funzioni di indirizzo dell'attività del Direttivo del Consiglio di Quartiere).

L'art. 13 (prima convocazione del consiglio di quartiere) prescrive che "i Consigli di Quartiere, costituiti in associazioni ai sensi del Codice Civile, adeguano i propri statuti ... entro e non oltre sei mesi del primo insediamento ...". L'art. 17 (norma transitoria) dispone che "le prime elezioni dei Consigli di Quartiere, in base alla disciplina approvata con il presente Regolamento, si svolgeranno domenica 4 ottobre 2015...".

Il 04/10/2015, si sono svolte le elezioni del Consiglio di Quartiere ed il giorno successivo sono stati proclamati gli eletti. Al Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto" è risultato essere il primo dei non eletti Bertoldi Francesco (con voti 8), secondo dei non eletti Fumagalli Flavio (con voti 6), terzo dei non eletti Bertoldi Anna Antonia (con voti 2).

Il Sindaco, il 14/10/2015, ha convocato la prima seduta del Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto", alla quale era presente, presso il Centro Civico di Sant'Ulderico. All'ordine del giorno di questa prima convocazione, era previsto l'insediamento del Consiglio di Quartiere; il controllo degli eletti e le eventuali surroghe. Il primo cittadino doveva controllare il corretto insediamento del Consiglio di Quartiere e l'accettazione, da parte di tutti gli eletti, della carica di Consigliere del Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto". In seguito, i Consiglieri del Consiglio di Quartiere appena insediato hanno eletto il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Ebbene, va rilevato che il verbale relativo alla prima seduta del Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto" non può rappresentare, come erroneamente ritenuto e sostenuto, l'Atto Costitutivo della nuova Associazione Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto", eletta il 04/10/2015, in quanto doveva realizzarsi nel rispetto del Regolamento Comunale Consigli di Quartiere approvato il 27/07/2015. Infatti, detto verbale non riunisce i requisiti richiesti per la costituzione di un'associazione. È bene ricordare che, come stabilito dal codice civile, si è in presenza di un fenomeno associativo solo dove la collettività organizzata prende vita da un atto di autonomia contrattuale. In particolare, il contratto d'associazione (atto costitutivo + statuto) è un contratto di comunione di scopo dove tutti i soggetti che partecipano all'associazione mirano a realizzare un interesse comune di natura ideale. I due documenti (atto costitutivo + statuto), spesso materialmente distinti, giuridicamente costituiscono un atto unitario: il contratto d'associazione. L'atto costitutivo è la formalizzazione della manifestazione di volontà di un gruppo di persone di costituirsi in associazione per raggiungere degli scopi comuni; va redatto in carta semplice, deve indicare gli estremi dei soci fondatori (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo ed indirizzo di residenza, professione, codice fiscale, estremi di un documento d'identità), che poi devono sottoscriverlo.

Il sig. Fumagalli Flavio, dopo avere rilevato le suddette irregolarità, le ha segnalate, indicando altresì la possibile soluzione per regolarizzare il problematico contesto, tramite corrispondenza e-mail, all'ufficio Istituti di Partecipazione del Comune, agli organi dell'Associazione e al Sindaco del Comune di Schio, ma senza esito.

Nella certezza che risulti chiara la situazione di disagio che provoca tale situazione, si chiede la disponibilità a risolvere la questione in via stragiudiziale, intervenendo quanto prima per porre rimedio ai vizi di forma discussi, al fine di garantire l'esistenza legale dell'Associazione Consiglio di Quartiere n. 6 "Tretto" e, di conseguenza, la legittimità di tutti gli atti svolti al suo interno, soprattutto in relazione alla responsabilità che gli amministratori hanno degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

La presente richiesta viene inviata anche ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione di ogni diritto e azione e/o ai fini dell'interruzione dei termini di decadenza dal diritto di far valere le proprie ragioni presso le competenti sedi

In attesa di un cortese cenno di riscontro, porgo distinti saluti.

F.TO FLAVIO FUMAGALLI



Avv. Maria Emanuela Spagnolo



N. Raccomandata

14803886920-4



Posteitaliane

Posteitaliane - Via S. Maria 100 - 00187 Roma - Tel. 11181

Associazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E vi viene fornito il numero d'arrivo e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non si risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

CATEGORIA	CONSIGLIO DI QUARTIERE N° 3 TRETTO	
DESTINATARIO	CENTRO - S. VEDERICO DI TRETTO	5
INDIRIZZO	36015 SCHIO	VI
COMUNE	SCHIO	PROV.
INDIRIZZO	Studio Legale Avv. M.E. SPAENOLO	1
INDIRIZZO	MARCONI VENTURA	VI
COMUNE		

SEMPRE ACCESSORI INDICATI	<input type="checkbox"/> Via aerea	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contassegnare la cassa intestata	<input type="checkbox"/> Assegno @	

Fraz. 49092 Sez. 03 Operaz. 172
 Causele: R 19/12/2016 11:58
 Peso gr.: 20 Tariffa € 3,45 Affr. € 3,45
 Serv. Agg.: SR

TASSE